



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"  
LA SPEZIA

Contratto per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2014 per l' erogazione di prestazioni sanitarie ad alta integrazione socio-sanitaria per pazienti anziani, psichiatrici e disabili.

tra

L'Azienda USL n. 5 – Spezzino, d' ora in avanti " Azienda" , con sede legale in La Spezia, Via XXIV Maggio n. 139, P.I. n.00962520110 nella persona del Direttore Generale, dott. Gianfranco Conzi

e

Il Consorzio di Cooperative Sociali Cometa, di seguito denominato soltanto " Consorzio" , con sede in La Spezia - Via Cadorna n. 24 - partita IVA n° 00796920114, nella persona del Legale rappresentante Don Gianfranco Martini, C.F. MRTGFR39M29E463M

premesso

- che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni l'Azienda intende avvalersi delle prestazioni erogate dal " Consorzio" attraverso le sue residenze site in Liguria, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri assistiti;

che il Consorzio opera attraverso le seguenti strutture:

- Residenza Psichiatrica " Monsignor Siro Silvestri" di Rocchetta Vara, che risulta accreditata con D.G.R. n. 43 del 21/01/2007 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/1999 come Consorzio Campo del Vescovo e che, con atto n. 2414 del 09/09/99 il Comune di Rocchetta Vara ha autorizzato il subentro da Campo del Vescovo a Cometa consorzio Coop. sociali per una ricettività massima di 30 posti;
- Comunità Terapeutica " Monsignor Siro Silvestri" di Rocchetta Vara che risulta accreditata con D.G.R. n. 43 del 21/01/2007 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/1999 come Consorzio Campo del Vescovo e che, con atto n. 2414 del 09/09/2009 il Comune di Rocchetta Vara ha autorizzato il subentro da Campo del Vescovo a Cometa consorzio Coop. sociali per una ricettività massima di 30 posti;
- Comunità Alloggio Protetto per utenza psichiatrica di Brugnato che risulta autorizzata con atto n. 3738 del 27/05/08 del Comune di Brugnato e provvisoriamente accreditata per una ricet-

tività massima di 8 posti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/1999 e che, con atto n. 8283 del 29/12/2009 il Comune di Rocchetta Vara ha autorizzato il subentro da Campo del Vescovo a Cometa consorzio Coop. sociali;

- Centro Diurno per utenti psichiatrici “ La Gabbianella” sito in La Spezia presso “ Casa Massà” accreditata con D.G.R. n. 542 del 21/05/2010 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/1999 come Consorzio Campo del Vescovo con intervenuto ampliamento di posti da 10 a 15, di cui all' Autorizzazione L. R. 20/99 Prot. N. 118725 del 17.12.2011 del Comune della Spezia, e conseguente adeguamento dell' Accreditamento;

- Centro Socio Sanitario del Sacro Cuore di Brugnato che risulta autorizzata con atto n. 6202 del 11/10/2011 del Comune di Brugnato e per il quale è stata presentata istanza per il rinnovo dell' accreditamento regionale in data 30/11/2011, per una ricettività massima di 146 posti letto suddivisi in moduli per assistenza ad utenti anziani e disabili , ai sensi dell'art. 81 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ;

- che tra l' Azienda e il Consorzio vengono indicati gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione dei servizi di seguito specificati:

- assistenza psichiatrica in regime di comunità terapeutica e di RSA psichiatrica (Centro Mons. Siro Silvestri)

- assistenza psichiatrica in regime di comunità alloggio a media intensità assistenziale (CAUP di Brugnato)

- assistenza psichiatrica in regime di residenza protetta per pazienti psichiatrici anziani (Istituto Sacro Cuore di Brugnato)

- assistenza anziani in regime residenziale (Centro socio-sanitario del Sacro Cuore – Rsa Alighiero Morganti)

- assistenza ai disabili presso il Centro Socio-sanitario del Sacro Cuore - Residenza Alighiero Morganti;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1  
Oggetto del contratto

L' Azienda acquista dal Consorzio prestazioni di tipo sanitario ed assistenza tutelare, con particolare riferimento all' assistenza per patologie psichiatriche e per assistenza agli anziani per il seguente numero di posti:

- n. 30 posti di RSA Psichiatrica dalla struttura “ Monsignor Siro Silvestri “ di Rocchetta Vara (SP) ;

- n. 27 posti di comunità terapeutica per pazienti psichiatrici dalla struttura “ Monsignor Siro Sil-

vestri “ di Rocchetta Vara (SP);

n. 8 posti di Alloggio Protetto per Utenza Psichiatrica a media intensità dalla struttura Comunità alloggio per utenza psichiatrica (CAUP) di Brugnato;

n.10 posti di Centro Diurno per utenti psichiatrici presso la Struttura “ La Gabbianella” presso Casa Massà di La Spezia.

- n. 25 posti di residenza protetta per pazienti psichiatrici anziani presso il Centro Socio Sanitario del Sacro Cuore - Piccola Casa del Sacro Cuore di Brugnato;

- n. 104 posti di assistenza ad anziani dal Centro Socio Sanitario del Sacro Cuore di Brugnato di cui:

a) n. 12 posti di riabilitazione postacuti presso la struttura “ A. Moranti”

b) n. 92 posti per utenti anziani di Rsa di mantenimento di cui n. 13 di sollievo al Centro Socio Sanitario del Sacro Cuore di Brugnato presso i moduli RSA “ A. Morganti” e RSA “ Piccola Casa del Sacro Cuore” e, di cui n. 6 posti letto di RSA distrettuale a termine; il numero massimo di giornate previsto potrà essere diversamente articolato, previo accordo con i servizi Aziendali, in relazione alle variazioni dei flussi di utenza, purché rispetti il numero massimo complessivo previsto dal presente contratto;

- n. 15 posti di assistenza ai disabili in regime residenziale presso il Centro Socio- sanitario del Sacro Cuore di Brugnato- Rsa Alighiero Morganti.

## Articolo 2

### Modalità di accesso e di gestione

L' inserimento dell' assistito presso la Struttura deve essere autorizzato dal Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali o dal Dipartimento Salute mentale e Dipendenze.

Il numero dei pazienti ricoverati non può superare in ogni giornata il numero totale dei posti convenuti, così come indicati nell' articolo 1. La giornata sarà remunerata come ricovero per le ammissioni avvenute entro le ore 12 e per le dimissioni avvenute dopo le ore 14.

La Struttura si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni e/o sospensioni di funzioni o attività sanitarie e/o tutelari oggetto del presente accordo.

La Struttura si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai ricoverati, al fine di permettere all' Azienda gli accertamenti e le verifiche necessari, nonché a comunicare tempestivamente le dimissioni, anche temporanee, ed i decessi. Qualora l' assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito della Struttura contattare il presidio ospedaliero di riferimento territoriale, dandone immediata comunicazione alla Struttura aziendale di riferimento.

Nella residenzialità permanente (Rsa e RP), per i posti accreditati, viene sospesa l'assistenza del medico di medicina generale e la sua funzione nei confronti degli ospiti viene assolta dal Direttore Sanitario della Struttura.

Il Piano Individualizzato di Assistenza viene rivalutato semestralmente dalla Struttura ospitante, o con tempi inferiori nel caso di significativi mutamenti delle condizioni psico-fisiche della persona assistita tali da comportare una variazione del livello di trattamento assistenziale.

Tale rivalutazione è soggetta ad obbligo di validazione da parte dell'Azienda nel caso di cambiamenti significativi del livello di autonomia e di salute dell'assistito e di livello di assistenza. L'Azienda provvede altresì ad una programmazione annuale di controlli e verifiche.

Il Consorzio è tenuto ad erogare le prestazioni sanitarie alle condizioni indicate nel presente contratto e comunque nel rispetto delle regole della professione nonché della normativa vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

### Articolo 3

#### Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Consorzio è tenuto al rispetto dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14.1.97 e dalla L.R. 30.7.1999, n. 20.

Il Consorzio si impegna altresì a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo non inferiore a quello ritenuto necessario ad assicurare il rispetto degli standard determinati dalle vigenti normative.

Il Consorzio è altresì tenuto a rispettare quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali sottoscritti dall'Associazione di appartenenza.

L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo, e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.

I controlli avverranno in presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante del Consorzio o persona da lui delegata o con il dipendente più alto in grado presente all'interno delle Residenze al momento della ispezione e con l'eventuale assistenza dei sanitari responsabili della documentazione sanitaria presa in esame.

Al termine dei controlli viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante del Consorzio o suo delegato, apposito verbale di accertamento o contestazione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di accreditamento comporterà, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del contratto.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione risolutiva che sussistano in o-

gni tempo le autorizzazioni comunali all' esercizio e i previsti accreditamenti regionali. Ove detti requisiti dovessero venire meno il presente accordo sarà risolto espressamente e irrevocabilmente.

#### Articolo 4

#### Sistema tariffario

Le prestazioni di ricovero e cura sono remunerate in base alle tariffe previste dalle delibere n.195/2010 e n. 862/2011 e n. 1749/2011 della Regione Liguria, indicate nel dispositivo, aggiornate - come previsto dall' accordo regionale con gli Enti gestori recepito con D.G.R. 226/2012 - al solo fine della rideterminazione delle stesse - con il tasso di inflazione programmata dell' anno 2011;

Il budget per l' anno 2012 verrà abbattuto dello sconto del 5%, concordato con il Consorzio, così come di seguito indicato:

	posti	DGR 862/2011 € + Istat 1,5%		Importo max annuo concordato €
<i>RSA psichiatrica a bassa intensità terapeutico-riabilitativa</i>	30	82,36	83,60	935.000,00
<i>Comunità Terapeutica psichiatrica riabilitativa post-acuti adulti e minori</i>	27	135,00		1.380.000,00
<i>Comunità alloggio per utenza psichiatrica (CAUP)</i>	8	67,00		203.000,00
<i>Centro Diurno psichiatrico</i>	10	71,09		192.000,00
<i>Residenza protetta psicogeriatrica</i>	25	31,55	32,02	285.000,00
				<b>2.995.000,00</b>
<i>Per le persone sottoposte a procedimenti giudiziari in alternativa alla detenzione o sottoposte a misure di sicurezza e inserite in CT o RSA, il DSMD concorda con la Struttura ospitante, in base al trattamento personalizzato, un incremento della tariffa non superiore al 20%.</i>				
RSA post-acuzie	12	111,72 /69,72	113,4	<b>2.050.000,00</b>
Rsa di mantenimento/sollievo/termine	92	46,24	46,93	
<i>Quota compartecipazione dell' ospite:</i>				
<i>La Struttura è tenuta, come previsto dalla DGR 862/2011, ai sensi della DGR 1795/2008, ad applicare una quota di compartecipazione dell' ospite, per la parte alberghiera, compresa tra un minimo di € 42,00 e un massimo di € 57,20 secondo le valutazioni che verranno effettuate dalla Commissione distrettuale deputata al controllo.</i>				
Residenza per disabili	15	118,50/82,95	120,28/84,20	<b>400.000,00</b>



Come indicato nella D.G.R. n. 167 del 24/02/2009 “ Obiettivi alle Aziende Sanitarie” , per gli ospiti delle strutture, l’ Azienda fornirà direttamente i farmaci di fascia “ A” con le modalità previste dalla delibera del D.G. n. 968 del 17 novembre 2011 e s.m.i., gli ausili per incontinenza così come indicato nella delibera 862/2011, mentre saranno tutti a carico dell’ utente i farmaci di fascia C.

L’ Azienda consegnerà alle residenze i ricettari per le emergenze e per la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Fornirà, altresì, i prodotti per le medicazioni avanzate e i prodotti ed ausili per la nutrizione enterale e parenterale indicati nei due elenchi “ A e B” allegati previsti dal protocollo aziendale; materiali che saranno richiesti dalle strutture al Distretto territorialmente competente per ubicazione del Consorzio per gli ospiti post-acuti e/o gravi che ne abbiano necessità con moduli di “ richiesta personalizzata” ; salvo diverse indicazioni che perverranno dalla Regione Liguria.

In caso di ricovero ospedaliero degli ospiti, così come indicato dalla D.G.R. n. 862/2001 e s.m.i., il Consorzio è tenuta a conservare il posto, senza corresponsione di quota sanitaria per un periodo non superiore a 5 giorni. Se il ricovero si protrae oltre i cinque giorni l’ azienda corrisponderà il 50% della quota sanitaria per i successivi 15 giorni. Successivamente il Servizio procederà alla rivalutazione del caso per decidere riguardo ad una eventuale dimissione del paziente salvo che la famiglia non si accolli l’ onere della spesa per la conservazione del posto concordando con il Consorzio la percentuale della retta complessiva da pagare.

**ANZIANI:**In caso di ricovero ospedaliero degli ospiti, così come indicato dalla D.G.R. n. 862 del 15/07/2001, il Consorzio è tenuta a conservare il posto, senza corresponsione di quota sanitaria per un periodo non superiore a 5 giorni. Se il ricovero si protrae oltre i cinque giorni l’ azienda corrisponderà il 50% della quota sanitaria per i successivi 15 giorni. Successivamente si procederà alla rivalutazione del caso per decidere riguardo ad una eventuale dimissione del paziente, salvo che la famiglia non si accolli l’ onere della spesa per la conservazione del posto concordando con il Consorzio la percentuale della retta complessiva da pagare.

**SALUTE MENTALE:** In caso di ricovero ospedaliero o di assenza degli ospiti per permessi terapeutici concordati con il Servizio, così come indicato dalla D.G.R. n. 862 del 15/07/2001, l’ Azienda corrisponderà il 75% della tariffa sanitaria per un massimo di 15 giorni continuativi.

**DISABILI:** Le prestazioni sono remunerate in base ai giorni di effettiva presenza, salvo diverse indicazioni che perverranno dalla Regione Liguria e/o dall’ approvazione del contratto unico regionale che preveda differenti disposizioni in merito.

## Articolo 5 Pagamenti

L'Azienda s' impegna ad effettuare il pagamento entro 90 giorni dalla data di emissione delle fatture corredate dalla necessaria documentazione amministrativa e fiscale. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura " salvo errori ed omissioni" .

Eventuali fatture di conguaglio dovranno pervenire di norma entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello cui si riferiscono.

E' fatta salva la facoltà dell' Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni per violazioni degli accordi di cui al presente contratto, o accertamenti di violazione della normativa vigente in materia sanitaria.

## Articolo 6 Obblighi delle parti e debito informativo

Il Consorzio è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Come previsto dalla D.G.R. 862/2011 e s.m.i, in base alle indicazioni del Nuovo Sistema Informativo Sanitari nazionali, le Strutture ospitanti devono tenere una documentazione per ciascun ospite nella quale si evidenzia lo sviluppo dei processi di accoglienza ed erogazione del servizio e progettazione individualizzata.

Il Consorzio si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda fornendo, con cadenza mensile, il volume delle prestazioni e delle attività erogate attraverso il sistema informatizzato di gestione decentrato dei ricoveri e delle degenze, specificando i giorni di presenza, le eventuali assenze per ricovero ospedaliero, le dimissioni e/o decessi con le motivazioni degli stessi.

In conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 1749/2011 la non ottemperanza dell' obbligo al debito informativo comporta la sospensione del pagamento dei trattamenti e la decadenza del presente contratto

## Articolo 7 Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine il Consorzio si impegna ad adottare un sistema aziendale di miglioramento della qualità.

Il Consorzio si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale nel rispetto dei seguenti principi.

Appropriatezza delle prestazioni - Le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguate alle necessità diagnostico-terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e domiciliare. Nel caso in cui il paziente necessiti di assistenza domiciliare ad alto contenuto sanitario-assistenziale il Consorzio è tenuto a comunicare preliminarmente le dimissioni al medico curante e al Distretto di riferimento e/o Dipartimento di Salute Mentale dell' Azienda.

Il Consorzio si impegna ad adottare, in via ordinaria, il metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni rese, nonché i protocolli di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri effettuati. Qualora l'applicazione di detti protocolli evidenziasse prestazioni di ricovero non appropriate l' Azienda potrà contestare le prestazioni erogate, secondo le modalità previste dall' art.3.

#### Articolo 8 Norme applicabili

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le eventuali inadempienze saranno contestate formalmente al Consorzio che, nel termine di 30 giorni potrà far pervenire all' Azienda le proprie controdeduzioni.

Ugualmente, in caso di persistente inosservanza da parte dell' Azienda delle obbligazioni assunte, la Consorzio, con un preavviso di 90 giorni, può risolvere anticipatamente il contratto con l' obbligo del rimborso dei crediti maturati e debitamente comprovati.

#### Articolo 9 Clausola di garanzia per il trattamento dei dati

Il Consorzio è corresponsabile con l' Azienda del trattamento dei dati relativi agli utenti ai quali il Consorzio eroga prestazioni sanitarie per conto dell' Azienda.

Nello svolgimento delle attività concordate, il Consorzio dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell' Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste e dandone comunicazione all' Ufficio Privacy dell' Azienda.

Il Consorzio è altresì tenuto ad osservare compiutamente quanto disposto dall' Azienda nel proprio Regolamento di protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1032 del 28 ottobre 2005 ed in particolare dovrà informare l' Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trat-



tamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Consorzio dovrà inoltre comunicare i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quale supporto.

In ogni caso il Consorzio si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall' Azienda.

#### Articolo 10 Durata

Il presente contratto ha validità dal 1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2014 e potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, con apposito atto deliberativo dell' Azienda.

L' importo annuale verrà ricontrattato entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno, in relazione al budget aziendale a disposizione sulla scorta dell' entità del riparto regionale del Fondo Sanitario.

L' accordo è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

#### Articolo 11 Registrazione

Il presente contratto sarà registrato, in caso d' uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo, se dovute, gravano sui contraenti in eguale misura.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Spezia,

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA

**Dottor Gianfranco Conzi**



IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
DEL CONSORZIO

**Don Franco Martini**

